



Giovanni B. Varnier

(ordinario di Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa nella Facoltà  
di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova)

**Idee per la ricostruzione della vita democratica.  
La libertà delle minoranze religiose  
nella tesi di laurea di Carlo Azeglio Ciampi (luglio 1946)**

Recentemente, con opportuno inquadramento storico, è stata pubblicata la tesi di laurea di Carlo Azeglio Ciampi, un elaborato che nasce tra guerra e studi giuridici e che condusse alla laurea nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa nell'anno accademico 1945-1946<sup>1</sup> e, soprattutto, che svolge un tema ancora di attualità, come si ricava dal titolo: *La libertà delle minoranze religiose nel diritto ecclesiastico italiano*. Discussa il 23 luglio 1946 ebbe come relatore Costantino Jannaccone (1883-1962), studioso - secondo il Margiotta Broglie - di "lorghissima cultura giuridica"<sup>2</sup>, il quale propose e ottenne per il candidato il massimo dei voti e la lode.

È significativo, oltre al percorso dell'allora studente pisano, il fatto che l'elaborato fu scritto e approvato nella vivace tempesta della vigilia dei lavori dell'Assemblea costituente e vive dell'atmosfera propria di quel clima, impegnato a dare una costituzione democratica all'Italia: questo a prescindere dall'esito del referendum istituzionale. Ricorda l'Autore:

"L'essere nato a Livorno, fondata come città-asilo, l'avervi vissuto gli anni cruciali per lo sviluppo della personalità, vuol dire aver "respirato" l'aria di un luogo da sempre crogiuolo di mille diversità: di storie, di culture, di costumi, di tradizioni. Di esse non poche avevano radici nella diversità di credo religioso. In una città di mare, poi, il porto è il simbolo stesso dell'apertura e dell'accoglienza; ne racchiude l'essenza più profonda, ne rappresenta l'anima.

Se i luoghi mi disponevano *naturaliter* a riconoscere alla libertà religiosa il valore di un diritto fondamentale e inalienabile della persona, i tempi rendevano quel tema palpitante di passione civile"<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. C.A. CIAMPI, *La libertà delle minoranze religiose*, Bologna, Il Mulino, 2009.

<sup>2</sup> F. MARGIOTTA BROGLIO, *Carlo Azeglio Ciampi tra guerra e studi giuridici*, in C.A. CIAMPI, op. cit., pag. 32.

<sup>3</sup> C.A. CIAMPI, *Un tema che dà senso a una vita*, in coll. ult. cit., pag. 7-8.



L'odierna dedica del volume: *"Al mare di Livorno, di cui sono figlio. Alle montagne d'Abruzzo, che mi hanno adottato"*, sembra circoscrivere idealmente il perimetro in cui si sviluppa il pensiero che trova spazio nell'elaborato: le garanzie per la libertà religiosa delle minoranze in presenza di condizioni necessariamente di favore riservate alla confessione dominante.

"Il laureando Ciampi, alla vigilia della Costituente, che avrebbe dovuto stabilire 'i principi fondamentali del nuovo Stato', tra i quali il problema religioso assumeva 'un carattere di palpitante attualità', si proponeva di analizzare nella Tesi di laurea – il cui argomento aveva egli steso proposto al relatore Jannaccone – la legislazione in vigore sulle minoranze religiose per verificare se il trattamento che veniva loro riservato corrispondesse 'non ad un ideale astratto di libertà religiosa, ma a quella libertà concreta che è ormai fondamentale conquista dello spirito umano, e la cui sostanza è che la manifestazione del sentimento religioso sia individuale che collettivo non incontri limiti se non nel dovere morale, nel rispetto dell'alterità' e sottolineava che questa libertà significava 'anche libertà di discussione, ...di propaganda, ... di proselitismo' "<sup>4</sup>.

Si tratta dunque di un argomento che il laureando scelse in modo autonomo e che fu sottoposto al "professor Costantino Jannaccone, che lo approvò senza richiedere alcuna modifica"<sup>5</sup>; trovando in questo sintonia con il relatore, che nel corso delle proprie ricerche di diritto ecclesiastico coloniale aveva affrontate tematiche legate alla condizione giuridica delle minoranze religiose<sup>6</sup>.

Si deve subito precisare che l'elaborato, il quale dopo una *Introduzione* è diviso in sei capitoli (*Cenni storici della legislazione ecclesiastica italiana dalla Restaurazione ai Patti lateranensi; Origine e caratteri del diritto ecclesiastico vigente; Religione dello Stato e libertà religiosa; La libertà di discussione e di propaganda e di proselitismo; L'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche; La tutela penale del sentimento religioso*) e termina con una *Conclusione e Bibliografia*, non è un lavoro che risenta più di tanto di quelle limitazioni proprie del clima di guerra e, inoltre, è un testo che non presenta quella vischiosità per le

<sup>4</sup> F. MARGIOTTA BROGLIO, in coll. ult. cit., pag. 44.

<sup>5</sup> C.A. CIAMPI, *Un tema che dà senso a una vita*, in coll. ult. cit., pag. 7.

<sup>6</sup> "Basterebbero questi rapidi richiami per comprendere che, quando lo studente Ciampi propose al professor Jannaccone di preparare una tesi di laurea sul tema, allora nuovissimo, delle minoranze religiose, non trovò certamente il docente insensibile ad esso" (F. MARGIOTTA BROGLIO, in coll. ult. cit., pag. 35).



teorie del passato e quei richiami propedeutici ma sempre poco originali alla storia, che spesso è facile riscontrare nelle analisi di chi si avvicina al mondo del diritto.

La ricerca del giovane, ma già maturo studente, pone in chiaro che: “alla base del nostro diritto stanno due principi inconciliabili: religione dello Stato e libertà religiosa”<sup>7</sup>. Sull’esistenza pratica del primo principio non sussistono dubbi; quanto invece al fatto di:

“Quale sia il trattamento fatto nel nostro diritto ecclesiastico alle minoranze religiose, se esso – e quindi tutta la nostra legislazione – siano realmente ispirati al principio della libertà è l’oggetto del presente lavoro”<sup>8</sup>.

Troviamo poi espressa l’idea degli accordi con le altre confessioni religiose (già presente sotto traccia nella dottrina ecclesiastistica italiana con il nome di *convenzioni*<sup>9</sup>), insieme con l’auspicio che l’Assemblea costituente sappia indicare strade per rimediare ai difetti presenti del nostro diritto ecclesiastico<sup>10</sup>.

Quello di prospettare: “particolari accordi che potranno concludersi con i singoli culti, in seguito all’interessamento dello Stato ai problemi religiosi in senso aconfessionale”<sup>11</sup> è un altro punto significativo del lavoro, soprattutto perché:

“Ciampi non poteva sicuramente immaginare, nel luglio del ‘46, che i costituenti avrebbero finito per adottare soluzioni pienamente compatibili con le formulazioni assai equilibrate da lui esposte nella dissertazione di laurea in giurisprudenza. Ma ancora non poteva sapere, non avendo certamente avuto occasione e il tempo di approfondire gli studi di diritto ecclesiastico coloniale, che le sue formulazioni non potevano non trovare, come trovarono, la più attenta ed alta valutazione da parte del relatore, Costantino Jannaccone, che in esse doveva avere facilmente ritrovato molte consonanze con le sue rivendicazioni della libertà di coscienza e di religione e con la sua originale

<sup>7</sup> C.A. CIAMPI, *La libertà delle minoranze religiose nel diritto ecclesiastico italiano*, in coll. ult. cit., pag. 153.

<sup>8</sup> ID. pag. 75.

<sup>9</sup> Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, in coll. ult. cit., pag. 103.

<sup>10</sup> “Sono appunto questi difetti del nostro diritto ecclesiastico che rendono di particolare importanza le discussioni che prossimamente verranno tenute all’Assemblea costituente” (C.A. CIAMPI, *La libertà delle minoranze religiose nel diritto ecclesiastico italiano*, in coll. ult. cit., pag. 155).

<sup>11</sup> F. MARGIOTTA BROGLIO, in coll. ult. cit. pag. 45.



concettualizzazione dei “concordati interni” tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica”<sup>12</sup>.

“Verrà quindi richiesto nella Costituente da una parte lo Stato laico, che vuole assolutamente disconoscere i problemi religiosi demandandoli alla coscienza individuale, e dall’altra uno Stato confessionale. La situazione politica italiana impedirà forse la realizzazione di ambedue tali proposte: non resta che auspicare una soluzione intermedia, non di compromesso nel senso politicamente deteriore, ma quale soluzione rispondente alla tradizione italiana. Se difatti un regime confessionale risponde ad una situazione sorpassata ormai da lungo tempo, anche il laicismo completo, integrale rappresenta un aspetto di una ideologia ormai superata. Se da un lato i sostenitori dello Stato laico hanno ragione quando affermano che non debbano esistere privilegi per nessuna religione, d’altro canto non meno legittima è l’esigenza di valutare l’importanza della tradizione cristiana nella vita della Nazione italiana. Ma quest’ultima esigenza non deve essere, come abbiamo già detto, la via recondita per introdurre nella nostra legislazione privilegi di natura dogmatica che diano sostanzialmente allo Stato quel carattere confessionale che a parole si dice di disapprovare. È facile pensare ad un accoglimento da parte dei sostenitori dello Stato laico di una invocazione a Dio nella Costituzione, come pure il riconoscimento della tradizione cristiana dal punto di vista storico e dell’importanza dei problemi e delle esigenze del sentimento religioso; ma niente di più, nessuna professione di dogmatica. I particolari accordi che potranno concludersi con i singoli culti, in seguito all’interessamento dello Stato ai problemi religiosi in senso confessionale, rispecchieranno sì la differente importanza di essi, ma si tratterà di riconoscere una maggiore o minore importanza numerica, storica non qualitativa, dogmatica”<sup>13</sup>.

Ancora in relazione alla tesi di laurea di un futuro presidente della Repubblica, che tutti ricordiamo per essere stato nel corso del mandato presidenziale vicino alla società civile ma lontano dalla partitocrazia, è per me motivo di interesse anche il fatto che il non

---

<sup>12</sup> ID.

<sup>13</sup> C.A. CIAMPI, *La libertà delle minoranze religiose nel diritto ecclesiastico italiano*, in coll. ult. cit., pag. 158.



ancora illustre, ma già capace, autore dello scritto utilizzi il termine (che ritengo appropriato) di minoranze, rispetto a quello di culti acattolici o ammessi. Minoranze ovviamente non nel senso di rimarcare una disparità di trattamento nei confronti della maggioranza e delle garanzie assicurate a quest'ultima in quanto tale<sup>14</sup>; il rapporto sarà comunque su un dato numerico. Ricordo questo perché ci sono autori che continuano a criticare l'espressione "minoranze religiose", trascurando il fatto che avremo sempre un rapporto maggioranza/minoranze e, quindi, quando parliamo di minoranze dobbiamo necessariamente fare riferimento alla maggioranza.

Come si è detto non sono certo pochi gli elementi di attualità che troviamo in quel lontano elaborato, il quale ancora oggi potrebbe riservare spunti di riflessione in un quadro, quale quello dei rapporti tra Stato e confessioni religiose che in Italia è lontano da una soddisfacente definizione; come pure resta più che mai valido l'auspicio giovanile, che fu espresso da Carlo Azeglio Ciampi nella sua tesi di laurea:

"Questo è il nostro augurio: che i problemi religiosi siano affrontati non come un campo d'azione per la tattica politica, per compromessi di elementi naturalmente inconciliabili, i quali conducono a legislazioni incerte e contraddittorie, ma animati da un sincero sentimento di religiosità, di quella religiosità che negli spiriti nobili aleggia al di sopra di ogni confessione religiosa"<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> F. MARGIOTTA BROGLIO, in coll. ult. cit., pag. 38.

<sup>15</sup> C.A. CIAMPI, *La libertà delle minoranze religiose nel diritto ecclesiastico italiano*, in coll. ult. cit., pag. 159.